

Ecco come funziona l'assegnazione e la convivenza della casa familiare

di Fulvia
Fois



Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlare con voi di un argomento davvero interessante e particolare, ovvero l'assegnazione della **casa familiare** quando la convivenza di fatto entra in crisi. Normalmente, quando si parla di assegnazione della casa familiare, si pensa che si tratti di una questione attinente esclusivamente le coppie sposate. La convinzione, infatti, è che il convivente non vanti alcun diritto sulla casa in cui la convivenza è stata instaurata; ma è davvero così? In realtà non proprio.

È bene precisare sin da subito che l'assegnazione della casa coniugale avviene nell'esclusivo interesse dei figli. Si tratta infatti di un provvedimento volto a garantire la possibilità di mantenere il centro degli affetti, delle abitudini e delle relazioni in cui gli stessi sono cresciuti. Il riferimento normativo è dato dall'articolo 337-sexies del codice civile, che collega l'assegnazione della casa familiare al superiore interesse dei figli e dall'art. 337-bis, che richiama questi principi in tutti i casi di crisi familiare, anche tra genitori non sposati.

Proprio per questo motivo, la casa può essere assegnata **al genitore con cui i figli convivono stabilmente**, a prescindere dal fatto che i genitori siano sposati o semplicemente conviventi di fatto e, soprattutto, a prescindere dal fatto che il geni-



tore collocatario sia proprietario dell'immobile. Sul punto, infatti, anche la **Corte di Cassazione** ha chiarito che, nel caso in cui dalla convivenza siano nati dei figli, l'immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario dei minori, anche se quest'ultimo non è proprietario dell'immobile o conduttore in virtù di rapporto di locazione o comunque autonomo titolare di una posizione giuridica qualificata rispetto all'immobile. Proprio perché basata esclusivamente sull'interesse dei figli, l'assegnazione della casa coniugale viene meno quando i figli diventano economicamente autosufficienti o cessano la convivenza con il genitore assegnatario.

Il provvedimento è inoltre modificabile e revocabile in presenza di fatti nuovi, ma ogni decisione sul mantenimento o sulla cessazione dell'asse-

gnazione resta sempre subordinata alla valutazione giudiziale della conformità all'interesse del minore.

E se invece non ci sono figli? Se la convivenza cessa senza che vi siano figli o se questi sono economicamente autosufficienti, la legge non riconosce al convivente non proprietario un vero e proprio diritto di godimento sull'immobile, analogo a quello che può essere attribuito al genitore collocatario dei figli. Questo, tuttavia, non significa, che il proprietario possa "cacciare" l'altro convivente in qualunque momento e con modalità arbitrarie. Anche se non esiste un vero e proprio diritto dell'ex convivente a restare nella casa, la sua presenza non è quella di un mero ospite ed è previsto che allo stesso sia comunque dato **un preavviso ragionevole per il rilascio dell'immobile**, soprattutto quando la convivenza è

stata lunga e l'altro partner ha organizzato lì la propria vita.

La giurisprudenza ha infatti chiarito che, se il proprietario di casa estromette in modo violento o clandestino (ad esempio cambiando le serrature di casa) il convivente non proprietario dall'abitazione, quest'ultimo può esercitare **l'azione di reintegrazione** e chiedere quindi di fare ritorno nell'immobile, seppur per il tempo strettamente necessario a trovare un nuovo posto in cui stare. Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale. Se avete delle domande o volete proporvi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all'indirizzo e-mail dirittoetutelafois@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegale-fois.it.